

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 24654 Anno 2019**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO**

**Data Udiienza: 11/04/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1) Altobelli Luca, nato a Maddaloni il 27/07/1987
- 2) Diodato Maria Carmina, nata a Maddaloni il 07/01/1983

avverso l'ordinanza del 08/11/2018 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per i ricorrenti l'avv. Carlo Fabbozzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2018, il Tribunale di Napoli, respingendo le istanze di riesame proposte da Luca Altobelli e Maria Carmina Diodato, ha confermato le misure cautelari (la custodia cautelare per il primo, gli arresti domiciliari per la seconda) disposte dal g.i.p., che aveva ravvisato le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi i medesimi stabilmente associati tra di loro e con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, nonché per un reato di continuata detenzione a fini di spaccio della medesima sostanza, commesso in concorso con altre persone e qualificato come violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 T.U. stup.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, deducendo, con riguardo ad entrambi, violazione della legge sostanziale e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la gravità indiziaria quanto ai reati ipotizzati.

2.1. In riferimento alla posizione di Maria Carmina Diodato, si deduce l'apparenza della motivazione, per essere stati dedotti da sole tre telefonate intercettate tra la medesima ed il convivente Altobelli - nelle quali la stessa si limitava a fare da tramite per alcuni appuntamenti tra quest'ultimo e altri indagati - che la prima fosse a conoscenza dell'esistenza di una consorteria criminale nell'ambito della quale operava il suo convivente e che abbia concorso a rafforzare il proposito criminoso dei sodali ed aderito ella stessa al *pactum sceleris* rivestendovi un ruolo.

2.2. Con riguardo alla posizione di Luca Altobelli, si lamenta parimenti che la gravità indiziaria sia stata ravvisata per il solo fatto che questi avesse rapporti con Eduardo Somma, sull'illogico presupposto che detti rapporti fossero necessariamente indicativi dell'appartenenza all'associazione e benché lo stesso g.i.p. avesse rilevato come l'assenza di intercettazioni telefoniche tra Altobelli e presunti clienti poteva anche essere interpretata nel senso che l'indagato fosse un mero consumatore, deponendo in senso contrario una sola telefonata - la n. 4201 del 19 agosto 2015 - tra quello e Eduardo Somma.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto da Luca Altobelli è inammissibile per genericità dei motivi.

Non essendo contestata la ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio capeggiata da Eduardo Somma, va rimarcato che l'ordinanza impugnata riporta, a titolo esemplificativo, numerose telefonate dalle quali emerge un linguaggio criptico e convenzionale indicativo della stabilità dei rapporti tra Altobelli e Eduardo Somma (e talvolta di altri suoi stretti collaboratori, quali Giovanni Tagliatela e Fabio Palermo) con evidente finalizzazione all'acquisto da parte del primo delle sostanze stupefacenti trattate dal sodalizio, vale a dire - circostanza non contestata - la cocaina. Che questa fosse poi destinata ad essere rivenduta dall'Altobelli, i giudici di merito lo hanno non illogicamente ricavato - oltre che dalla frequenza degli acquisti e dall'evidente intraneità del ricorrente al sistema associativo costituito, tra gli altri, tra Somma Eduardo, Giovanni Tagliatela e Fabio Palermo - dalla significativa affermazione fatta dal primo all'Altobelli nella conversazione, citata anche in ricorso, del 19 agosto 2015, nella quale questi, preoccupato di dispiacere al "capo", riceve dal medesimo assicurazioni e la chiara indicazione "venditela là", non illogicamente riferita alla cessione della droga in una piazza tra i due concordata.

2. Ciò premesso, con riguardo al ricorrente Altobelli la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sua partecipazione all'associazione criminale in parola ed alla commissione del reato di continuata detenzione a fini di spaccio di cocaina al medesimo pure contestato non è manifestamente illogica ed è conforme a diritto.

Valgono, al proposito, i consolidati principi secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente - ma necessaria - l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e aa., Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265945). Pertanto integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa

traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della cd. *affectio societatis* tra l'acquirente ed i fornitori (Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto e a., Rv. 267991). Detta condotta, di fatti, agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto e a., Rv. 259114) e laddove l'acquirente abbia coscienza e volontà che il suo inserimento quale stabile acquirente della sostanza ceduta da una struttura organizzata sia funzionale alle dinamiche operative dell'associazione ed alla crescita criminale della stessa, la sua partecipazione al sodalizio può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).

Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e aa., Rv. 257905). A fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione – si è affermato in altra occasione – grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346).

3. Sulla base dei principi appena richiamati, nei limiti di cui *infra*, è invece fondato il ricorso proposto per Maria Carmina Diodato.

Come ha dedotto la ricorrente – senza che dal tenore dell'ordinanza impugnata si ravvisino elementi in contrario – le uniche fonti di prova a carico della medesima, valorizzate dai giudici di merito, sono rappresentate dalle tre conversazioni telefoniche dettagliatamente richiamate in ricorso, intercorse tra la donna ed il compagno Altobelli, una in data 1° luglio 2015 (in cui la Diodato fa semplicemente da tramite tra lui, presente in casa con lei, e Giovanni Tagliatela perché i due si possano incontrare di lì a breve) ed altre due, oltre cinque mesi dopo, in data 12 dicembre 2015, in cui Altobelli chiama la convivente per chiederle di telefonare a quel "compagno che ha il nome del fratello" per dirgli che lui stava fuori dal Match Point – sala scommesse che era

uno dei due luoghi di spaccio dell'associazione - e poi, avendo appreso dalla donna che lo stesso era irraggiungibile, a "quell'altro Fabio...".

Benché appaia evidente come la donna avesse immediatamente compreso con chi il convivente voleva parlare, anche ritenendo - come non illogicamente desume il tribunale - che ella fosse a conoscenza dell'illecita attività di spaccio che Altobelli intratteneva con gli altri "compagni" e che il ruolo di tramite da essa (occasionalmente) svolto possa essere valorizzato ai fini di ritenere (non solo la connivenza, ma) la gravità indiziaria del concorso materiale nell'attività di illecita detenzione a fini di spaccio della cocaina che Altobelli acquistava da quegli altri soggetti per poi rivenderla (con conseguente sussistenza di gravi indizi quanto al reato contestato al capo 35 della provvisoria imputazione), l'ordinanza non motiva sulle ragioni per cui sia ravvisabile nei confronti della Diodato quell'*affectio societatis* necessaria per affermare, anche soltanto a livello di gravità indiziaria, la sua appartenenza al sodalizio ed il contributo da lei dato al medesimo.

Al proposito, nell'ordinanza impugnata (pag. 6) si legge soltanto che «i coniugi ALTOBELLI Luca e DIODATO Maria Carmina...collocano il proprio contributo riversando la droga acquistata da Somma Eduardo, Tagliatalata Giovanni e Palermo Fabio nell'ambito di un ulteriore circuito di commercializzazione», ma - intuibile essendo, anche in forza delle numerose e frequenti intercettazioni che hanno coinvolto Altobelli e del tenore dei dialoghi, lo stabile ruolo operativo dal medesimo svolto quale *pusher* dell'associazione - nulla invece si ricava, e nell'ordinanza si dice, circa il concreto ruolo che la ricorrente avrebbe svolto all'interno del sodalizio. Quel ruolo, peraltro, dev'essere stabile e la stabilità non è certo logicamente ricavabile dai tre contatti telefonici (intercorsi peraltro a distanza di oltre cinque mesi) citati dai giudici del merito cautelare. L'ordinanza impugnata, pertanto, reca sul punto una motivazione meramente apparente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e a., Rv. 265244; Sez. 6, n. 44606 del 01/10/2015, Magliozzi, Rv. 265055) e comunque manifestamente illogica. In particolare - si è detto con riguardo al giudizio di merito, ma, *mutatis mutandis*, lo stesso vale per il procedimento cautelare - è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).

4. Con riguardo alla posizione di Maria Carmina Deodato, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione riesame.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Luca Altobelli, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Diodato Maria Carmina e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli sezione riesame.

Dichiara inammissibile il ricorso di Altobelli Luca che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 11 aprile 2019.

